GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1881 — ROMA — MERCOLEDI' 27 APRILE — NUM. 98

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 aprile 1881, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla *Gazzetta coi Rendiconti ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere* chiaramente e *firmare* in modo intelligibile gli *Avvisi* di cui si richiede l'inserzione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* all' AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via della Missione.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Ordine del giorno della seduta pubblica di giovedì 28 aprile 1881, alle ore 3 pomeridiane.

Comunicazioni del Governo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5840** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione fra l'Italia e la Serbia, firmata a Belgrado addì 28 aprile-10 maggio 1880, per regolare temporaneamente il regime daziario fra i due paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1880.

UMBERTO.

B. CAIROLI.

Visto, *il Guardasigilli*: T. VILLA.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. A. le Prince de Serbie, désirant prolonger l'arrangement provisoire existant, en matière commerciale, entre les deux Pays, pendant la période de temps nécessaire pour la négociation et la conclusion d'un traité de commerce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:

Les produits d'origine ou de provenance italienne qui seront importés en Serbie, et les produits d'origine ou de provenance serbe qui seront importés en Italie, seront respectivement soumis, quant aux droits d'importation, d'exportation, de transit, quant à la réexportation, au courtage, à l'entrepôt, aux droits locaux, et quant aux formalités douanières, au même traitement que les produits de la nation la plus favorisée.

La présente déclaration est conclue pour la durée d'une année à partir d'aujourd'hui. Dans le cas, cependant, où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour une autre année, et ainsi de suite, d'une année à l'autre, jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce définitif, ou jusqu'à ce que l'une des deux Parties ne l'ait dénoncée.

Les deux Gouvernements s'engagent à faire approuver, s'il le faut, le présent arrangement par les Corps législatifs de leurs pays.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le sceau de leurs chancelleries.

Belgrade, le 10 mai (28 avril) 1880.

Le Chargé d'affaires d'Italie
(*L. S.*) A. PANSA.

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des affaires étrangères de S. A. le Prince de Serbie
(*L. S.*) S. RISTITCH.

Il Numero **124** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 77, 83, 374, 375, 378, 380 e 382 della legge 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche;

Uditi il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al regolamento per la polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle pubbliche strade, approvato col R. decreto 15 novembre 1868, è sostituito quello che, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, va unito al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1881.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: T. VILLA.

REGOLAMENTO *di polizia stradale e per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche.*

TITOLO I.

Disposizioni relative alla conservazione delle strade.

CAPO I. — *Atti vietati.*

SEZIONE I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 1. È vietato a chiunque di:

1. Far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma od invaderne il suolo (Articoli 55 e 22 della legge).

2. Impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada e stabilirvi maceratoi da canape o lino (Art. 56 della legge).

3. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi (Art. 56 della legge).

4. Condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali (Art. 62 della legge).

5. Far scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente (Art. 63 della legge).

6. Condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote (Art. 64 della legge).

7. Usare delle treggie, salvo in quanto servono al solo trasporto degli istrumenti aratorii (Art. 64 della legge).

8. Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve (Art. 64 della legge).

9. Aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal ciglio esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato (Art. 68 della legge).

Una tale distanza non potrà essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Per le strade di montagna l'apertura dei canali sarà tollerata fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della legge).

10. Costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade, fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal ciglio stradale (Art. 66 della legge).

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati basterà che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale o sulla scarpa del rilevato, ed i muri di cinta saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della legge).

11. Costruire fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio stradale.

12. Piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanza minore delle seguenti (Art. 69 della legge):

a) Per gli alberi di alto fusto metri 3 misurati dal ciglio stradale;

b) Per le siepi tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa dove la strada è in rilevato;

In ogni caso la distanza non sarà mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di tre metri, misurati pure dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti di alberi e siepi saranno tollerati sino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale (Art. 72 della legge).

13. Piantare terreni a bosco a distanza minore di 100 metri dal ciglio della strada.

Per le strade di montagna i piantamenti saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprietà stradale. Nondimeno le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti al fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio, ma giungendo a maturità o deperimento non potranno venir surrogati fuorchè alle distanze sovra stabilite (Art. 73 della legge).

Per i piantamenti presso le città o comuni ad uso di pubblico passeggio le distanze saranno stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente (Art. 70 della legge).

SEZIONE II. — Strade comunali.

Art. 2. Nelle strade comunali sono egualmente vietati i fatti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dell'articolo precedente (Art. 80 della legge).

È vietato altresì di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste (Art. 81 della legge).

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dei tetti non venga diretto fuori del suolo stradale (Art. 82 della legge).

È vietato inoltre di condurre sulle strade comunali a strascico legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenuti da ruote, salvo sulle strade di montagna, per le quali sarà provveduto secondo le circostanze locali con appositi regolamenti, proposti dai Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale (Articoli 80 e 64 della legge).

CAPO II. — *Atti pei quali occorre una preventiva licenza od una concessione dell'autorità.*

SEZIONE I. — **Strade nazionali e provinciali.**

Art. 3. Nessuno può senza mandato o licenza dell'autorità competente fare opere o depositi anche temporanei sulle strade (Articolo 55 della legge).

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa sarà sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali, e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione, e sicuro il passaggio, e particolarmente dovrà, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi, che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, e dei materiali, palchi o steccati che comunque occupassero qualche porzione della pubblica via (Art. 76 alinea).

Art. 4. È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati, e salve le regolari concessioni della competente autorità (Art. 58 della legge).

Art. 5. Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità (Art. 57 della legge).

Chi avrà ottenuta la predetta licenza dovrà uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso sarà sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni dovranno, per un tratto di almeno 30 metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Art. 6. Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve, in previsione, farne denuncia, trenta giorni prima di metter mano all'opera, al prefetto, il quale ha facoltà d'impedirlo qualora ne possa essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele, salva sempre l'osservanza delle leggi e dei regolamenti forestali (Art. 74 della legge).

SEZIONE II. — **Strade comunali.**

Art. 7. Sono applicabili anche alle strade comunali le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

SEZIONE III. — **Delle licenze e concessioni e delle autorità cui spetta lo accordarle.**

Art. 8. La licenza per gli atti indicati nel presente capo sarà data dal prefetto se si tratta di strade nazionali, dalla Deputazione provinciale per le strade provinciali, e dalla Giunta municipale per le strade comunali e per le traverse nell'abitato delle strade nazionali e provinciali.

Potrà non di meno il sindaco nei casi d'urgenza permettere occupazioni che non durino oltre i quindici giorni, di porzioni delle strade nazionali o provinciali purchè non si rechi pregiudizio alla circolazione.

Tanto la Giunta municipale rispetto alle traverse, quanto il sindaco, dovranno immediatamente informare delle licenze date l'autorità competente, la quale potrà modificarle o revocarle.

Art. 9. Le concessioni per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade nazionali, per attraversare le strade medesime con corsi di acqua, o per la costruzione di abbeveratoi, sono di competenza del Ministro.

Le suddette concessioni per le strade provinciali sono di competenza del Consiglio provinciale, salva l'approvazione del prefetto o del Ministero, secondo i casi indicati negli articoli 192 e 195 della legge comunale e provinciale.

Le stesse concessioni per le strade comunali e per le traverse nell'abitato di strade nazionali o provinciali sono di competenza del Consiglio comunale, salva l'approvazione nei diversi casi del Ministero, del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale.

Art. 10. Le domande per la licenza, qualunque sia la classe della strada, possono essere presentate al sindaco, il quale vi provvederà se di sua competenza, o le trasmetterà al prefetto con quelle osservazioni che crederà del caso.

Le domande saranno corredate dei disegni necessari e conterranno la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa verrà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

La domanda e documenti relativi devono essere muniti del bollo competente.

Art. 11. L'autorità competente, a termini degli articoli 8 e 9, provvederà sulle domande, sentito il proprio ufficio tecnico.

Se si tratta di opere, depositi o lavori sui tronchi delle strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato, sarà anche inteso il Consiglio comunale, o la Giunta municipale, secondo i casi.

Art. 12. Nelle licenze e nelle concessioni saranno stabilite le condizioni e le norme alle quali saranno assoggettate, tenendo anche conto dei regolamenti di polizia locale e dei regolamenti preveduti negli articoli 23 e 24 della legge sui lavori pubblici, come altresì, secondo i casi, sarà stabilito il prezzo dell'occupazione o dell'uso concesso o l'annuo canone.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) Coll'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi;

c) Colla facoltà all'Amministrazione competente di revocarle o modificarle o imporvi altre condizioni;

d) Coll'obbligo di osservare tutte le prescrizioni della legge, non che quelle del presente regolamento.

Art. 13. Le licenze saranno date per decreto dell'autorità competente.

Nelle concessioni indicate nell'art. 9 e per le diramazioni d cui all'art. 5 si potrà richiedere che risultino da atto pubblico e venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni impostevi.

Le concessioni per attraversare le strade nazionali con corsi di acqua o per condurre le acque nei fossi delle strade medesime, se per un tempo indeterminato, saranno date per decreto Reale, provocato dal Ministro del Tesoro, sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, al quale sarà trasmesso per la esecuzione; se vi sia un prezzo od annuo canone, o si abbia richiesto l'atto pubblico di che al precedente capoverso, saranno osservate per la spedizione e l'esecuzione le norme segnate negli articoli 20 a 26 del regolamento per la concessione di derivazione delle acque pubbliche dell'8 settembre 1867, n. 3952. Le altre concessioni per le strade nazionali riservate al Governo saranno date con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dallo attendere gli ordini o decreti dell'Amministrazione centrale; in questi casi il prefetto potrà, in via provvisionale e col parere dell'ufficio tecnico del Genio civile, permettere le occupazioni od uso richiesto, previo obbligo, con atto di sottomissione da parte degli interessati, di osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 14. Il prefetto, la Deputazione provinciale o il sindaco comunicheranno al proprio ufficio tecnico copia dei decreti o licenze accordate.

Art. 15. Colui che ha ottenuto la licenza o concessione dovrà presentarla sul luogo del lavoro o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente regolamento.

Capo III. — *Doveri dei possessori di fondi laterali alle strade e di corsi d'acqua attraversanti le strade.*

Art. 16. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze (Art. 59 della legge).

Art. 17. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno od ingombro del fosso o del piano viabile (Art. 60 della legge).

Art. 18. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso (Art. 61 della legge).

Art. 19. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale (Art. 75 della legge).

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 20. I fabbricati ed i muri di qualunque genere esistenti lungo le strade devono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica (Art. 76 della legge).

Se il proprietario a ciò non provveda ed i fabbricati minaccino rovina, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico, può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

Art. 21. Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua è obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, o per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada (Art. 32 della legge).

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del Genio civile.

Art. 22. I ponti ed altri edifizi esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e utenti di questi, purchè non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario (Art. 34 della legge).

I ponti ed edifizi in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano una strada dovranno, nel caso di ricostruzione, venire rifatti o di tutto muro o di muro misto con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali in forza di concerti presi o da prendere col Ministro della Guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato (Art. 33 della legge).

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari possessori od utenti delle acque la costruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei punti ed altri edifizi in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi è a carico dello Stato, della provincia o del comune, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque (Art. 35 della legge).

Art. 23. La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a carico dello Stato, della provincia o del comune, secondo la classe della strada medesima.

La spesa si divide in ragione d'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo (Art. 36 della legge).

Art. 24. Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo se si tratta di strade nazionali, della Deputazione provinciale per le strade provinciali, del sindaco per le strade comunali, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di Prefettura, può rendere obbligatoria l'esecuzione delle opere prevedute agli articoli 21, 22 e 23 ad esclusivo carico dei possessori, come può rendere esecutivo il riparto delle spese per quelle di interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine stabilito nel decreto del prefetto, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono con le forme privilegiate delle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto (Articolo 36 della legge).

TITOLO II.

Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla materiale sicurezza del passaggio

Capo I. — *Disposizioni diverse.*

Sezione I. — Strade nazionali e provinciali.

Art. 25. Nelle traverse degli abitati, il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venir ingombrato, nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico, dietro permesso dell'autorità competente a termini dell'art. 8.

Art. 26. Quando per impeto di venti o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Art. 27. Pei tiri al bersaglio, stabilimenti od opifizi che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica, ne sarà fissata la distanza dalle strade caso per caso dal prefetto, sulla dichiarazione della Deputazione provinciale, per quanto riguarda la salubrità, il pericolo o l'incomodo degli stabilimenti ed opifizi.

Sarà provveduto altresì secondo le disposizioni degli articoli 88, 89 e 90 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza e dei relativi regolamenti, pei depositi in vicinanza delle strade nazionali o provinciali di materie insalubri o pericolose e di polvere da fuoco ed altre materie esplodibili, e pei fatti indicati nell'articolo 90 suddetto.

Art. 28. Le mandre di animali di qualunque specie circolanti sulle strade dovranno essere guidate da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale, e che non si arrestino sulle strade medesime, sia di giorno che di notte.

Art. 29. Salvo quanto è disposto nel Codice penale e nella legge e regolamenti di sicurezza pubblica per gli animali malefici, feroci e pericolosi, è vietato altresì di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale incomodo al pubblico transito, e di lasciarvi abbandonate a se stesse le bestie da tiro, da soma o da sella senza essere in circostanza di condurli o guidarli.

Gli animali indomiti, compromettenti la sicurezza dei viandanti, non potranno essere condotti lungo le strade se non isolatamente ed a condizione che siano ben assicurati e che ciascun di essi abbia uno o più conduttori, secondo la forza e la selvatichezza degli animali.

Art. 30. I veicoli a ruote, i cavalli ed altri animali nelle loro fermate dovranno collocarsi in modo da lasciar libera al passaggio la metà almeno della larghezza stradale.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata, anche breve, quando non sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche sconcerto.

SEZIONE II. — **Strade comunali.**

Art. 31. Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27.

Per tutte le altre materie provvederanno i regolamenti di polizia stradale locale a termini degli articoli 87 e 138 della legge comunale.

CAPO II. — *Disposizioni relative ai veicoli.*

SEZIONE I. — **Strade nazionali e provinciali.**

Art. 32. Nessuno potrà per fatto proprio, sia colla disposizione del carico sopra il veicolo, sia collo stanziamento del veicolo stesso sul suolo stradale, recare impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio.

Trattandosi del trasporto di pesi o massi straordinari, o di mezzi eccezionali di locomozione, potrà l'autorità competente prescrivere le condizioni o cautele che possono essere necessarie nell'interesse della sicurezza pubblica e della conservazione delle opere stradali.

Potrà pure ordinare che sopra certi ponti che versino in condizioni eccezionali vengano osservate particolari cautele circa il peso dei veicoli od altro.

Queste prescrizioni dovranno stare costantemente affisse alle estremità delle strade e dei ponti ai quali si riferiscono.

Art. 33. È proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni suddetti dovrà essere regolarmente cilindrica, senza artificiali smussi di spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Art. 34. È vietato di applicare ai veicoli o per uso di freno o per altro motivo, aste od oggetto qualunque che per larghezza o posizione sporgano lateralmente più del mozzo delle ruote.

Art. 35. I veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza aver affissa sulla parte anteriore esterna del loro fianco sinistro una lastra metallica che porti in caratteri apparenti, facilmente leggibili e di altezza non minore di un centimetro, il nome e cognome del proprietario, e la indicazione del comune o della provincia in cui è stabilito il suo domicilio.

Da questa prescrizione sono eccettuate:

1. Le carrozze private non servienti ad uso pubblico;

2. Le vetture di piazza numerate per ordine dell'autorità municipale.

3. I carri e le carrozze appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, quando abbiano contrassegni distintivi.

4. I carri ad uso dell'agricoltura, quando essi passano dalle case coloniche ai campi, o da questi a quelle, oppure servono al trasporto dei prodotti dai luoghi ove furono raccolti a quelli in cui per conservarli o manipolarli il coltivatore li deposita o li raduna.

5. I veicoli appartenenti ad una ditta sociale od agenzia che, oltre al numero prescritto dall'autorità municipale, portano visibilmente scritto in qualsiasi parte del veicolo la rispettiva ditta, società od agenzia.

Art. 36. Le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri per trasporti di merci dovranno essere muniti di un meccanismo ad uso di freno che eserciti la sua azione sulle ruote posteriori e che sia disposto in modo da poter essere facilmente manovrato.

Le vetture pubbliche dovranno inoltre essere provviste di una scarpa da frenare.

Sono per altro dispensate dall'obbligo del freno e della scarpa quelle vetture che percorrono soltanto strade di pianura.

Art. 37. Nessun carro potrà circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso.

Le vetture pubbliche o private dovranno essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna.

Art. 38. Ogni carro dovrà essere guidato da un carrettiere.

Se una vettura pubblica da viaggiatori sarà tirata da non più di quattro bestie, potrà essere condotta da un solo postiglione, o cocchiere; ma quando le bestie da tiro saranno più di quattro, dovrà essere condotta almeno da due postiglioni, o da un postiglione ed un cocchiere.

Occorrendo bestie da tiro di rinforzo, queste dovranno essere guidate da un conducente almeno per ogni tre bestie.

Art. 39. I postiglioni, o cocchieri, debbono condurre le bestie stando sulla sella o sedile, salvo che nelle forti salite; ma in questo caso non devono abbandonare le redini.

Essi sono obbligati ad osservare nelle traversate degli abitati i regolamenti di polizia concernenti la circolazione nell'interno dei medesimi.

Nelle fermate le bestie attaccate alla vettura non dovranno mai restare senza un cocchiere od un postiglione che le custodisca.

Art. 40. Nei luoghi di partenza o di cambio delle bestie da tiro delle vetture pubbliche, gli imprenditori od i loro agenti devono assicurarsi personalmente che la vettura si trovi sotto ogni rapporto in condizione da potere intraprendere o seguitare il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori.

Art. 41. Ai punti d'incontro di due strade i veicoli devono essere condotti o collocati in modo che rimanga libero il transito su ambedue le strade; e quando essi procedano in convogli si fermeranno prima del punto d'incontro, o si interromperà il convoglio per dar pronto passaggio ai veicoli provenienti dall'altra strada.

Art. 42. È proibito ai conduttori di bestie da tiro o da soma di spingerli a corsa troppo rapida.

Essi dovranno anzi rallentare la velocità ordinaria ed anche fermarsi quando riesca difficile l'incrociamento con altre vetture o bestie da soma, ovvero la strada sia ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi.

Art. 43. Nel passare sui ponti sospesi le bestie da tiro o da soma saranno guidate al passo.

I vetturali e carettieri non li abbandoneranno mai; i postiglioni ed i cocchieri resteranno al loro posto.

È proibito di staccare alcuna delle bestie da tiro da un veicolo nel traversare i ponti anzidetti.

Non dovrà mai trovarsi sulla medesima campata di un ponte sospeso un numero di veicoli che abbia in complesso più di sei bestie da tiro.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, il prefetto potrà ordinare quelle altre speciali disposizioni e cautele che, sentito l'ingegnere capo governativo, giudicherà opportune per viemmeglio tutelare la sicurezza del transito su quei ponti sospesi che non presentassero tutte le guarentigie di una conveniente stabilità pel passaggio dei pesanti veicoli.

Art. 44. Le prescrizioni generali e speciali di cui nel precedente art. 43 potranno essere estese dal prefetto ai ponti e viadotti fissi a travate di ferro o di legno, di sistema tubolare o semitubolare, a travi reticolate ed altre simili, ed ai ponti di chiatte ogni qualvolta tali prescrizioni si rendano necessarie per la sicurezza del passaggio.

Art. 45. In ogni caso le disposizioni generali e speciali di cui ai precedenti articoli 43, 44, dovranno essere tenute continuamente alla vista del pubblico, col mezzo di avvisi o cartelli affissi alle due estremità dei ponti.

SEZIONE II. — **Strade comunali.**

Art. 46. Sono da osservare per le strade comunali le prescrizioni degli articoli 32, 35, 36 e 37.

Art. 47. Saranno pure osservate le disposizioni dei locali regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, in quanto riguardano la circolazione e la sicurezza del passaggio, purchè non siano contrarie alla legge ed al presente regolamento.

Art. 48. Per tutto quanto riguarda la circolazione di locomo-

tive mosse dal vapore o da altra forza fisica sulle strade ordinarie sarà provveduto con regolamento speciale.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Capo I. — *Delle pene.*

Art. 49. Le contravvenzioni alle disposizioni del titolo I, capo I, e degli articoli 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27 e 28 del titolo II, saranno punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500, a termini dell'articolo 374 della legge sui lavori pubblici (Art. 374 della legge).

Art. 50. Le pene per le altre contravvenzioni saranno le seguenti (Art. 375 della legge):

a) Per non aver fatta la denuncia e chiesta la licenza nei casi indicati all'articolo 6, o per non aver obbedito alle condizioni impostevi, od allo impedimento ingiunto dall'autorità, la pena è da lire 10 a 50;

b) Per la contravvenzione ad una qualsiasi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 15, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, la pena sarà di lire 2, estensibile, secondo le circostanze, fino a lire 100;

c) Per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia, o condotta con custodia insufficiente, in contravvenzione dell'articolo 29, la pena sarà da lire 1 alle 5. Qualora la bestia sia riconosciuta come pericolosa, la multa sarà dalle lire 10 alle lire 50;

Qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale della pena non potrà eccedere le lire 300.

d) Il carrettiere, o il vetturale, o il conduttore qualunque, che non obbedisca alle intimazioni di arrestarsi o di sottomettersi alle occorrenti verificazioni degli agenti incaricati dell'accertamento delle contravvenzioni al presente regolamento incorrerà nella pena da lire 5 a 50;

e) Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, agli ordini o diffide delle autorità competenti e non comprese in questo articolo, si applicheranno le pene di polizia.

Art. 51. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella licenza o nella concessione rende applicabile al contravventore la pena in cui sarebbe incorso se non avesse la licenza o concessione.

Art. 52. Oltre le pene di polizia e le multe predette s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni, a termini della legge comune.

Art. 53. Il proprietario dei veicoli o delle bestie da tiro, da sella o da soma è responsabile delle ammende, multe, risarcimento dei danni e spese di riparazione alle quali, in forza della legge e del presente regolamento, fosse condannata qualsiasi persona cui egli avesse commessa la condotta di un veicolo o di bestie di sua proprietà.

Se il veicolo o le bestie non fossero condotte per ordine o per conto del loro proprietario, incorrerà nell'anzidetta responsabilità colui che avrà delegato il conduttore o cocchiere.

Art. 54. Le pene per le contravvenzioni alla polizia delle strade saranno sempre inflitte indipendentemente dalle maggiori pene nelle quali i trasgressori fossero incorsi a termini delle leggi.

Capo II. — *Dell'accertamento delle contravvenzioni e della relativa procedura.*

Art. 55. Gli ufficiali del Genio civile, gli ufficiali tecnici delle provincie e dei comuni hanno speciale incarico di rilevare nelle visite alle strade tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti per l'esecuzione delle disposizioni della legge e di questo regolamento e di farne relazione all'autorità amministrativa da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano aver carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta colla forma di un verbale di accertamento, secondo le norme qui di seguito tracciate.

Art. 56. Gli stessi ufficiali, tutti gli agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei comuni, i carabinieri Reali, le guardie di pubblica sicurezza, i capi cantonieri e cantonieri hanno l'obbligo di accertare le contravvenzioni alle disposizioni sulla polizia stradale.

Per codesto fine i capi cantonieri e cantonieri dovranno prestare tutti il giuramento innanzi al capo dell'ufficio tecnico dal quale dipendono, od innanzi al sindaco; di tale prestazione si rilascierà dall'autorità che ha ricevuto il giuramento, dichiarazione, stendendola in calce all'atto di nomina.

Art. 57. Nell'atto di accertare la contravvenzione fatta, gli agenti anzidetti potranno procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, nonchè di quelli che hanno servito a commetterla (Art. 376 della legge).

Trattandosi di contravvenzione alle disposizioni contenute nei capi I e II del titolo I, e negli articoli 25 e 27 del titolo II, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; in caso di ostinata persistenza, o di atti fatti, depositi od ingombri che impediscono il libero transito, sono autorizzati ad impedirli colla forza o rimuoverli.

Art. 58. I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti su carta libera ed enumereranno:

1° Il giorno ed il luogo in cui sono stesi;

2° Il nome, cognome, qualità e residenza di chi lo stende;

3° Il luogo e giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte atte a qualificarla, nonchè le prove ed indizi esistenti a carico del contravventore.

Quando non sarà possibile indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà accennare l'epoca in cui presumibilmente la medesima sarà seguita;

4° Il nome, cognome, patria, professione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni che avrà fatte;

5° La indicazione e descrizione degli oggetti colti in contravvenzione, e sequestrati ove occorra;

6° Le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini dell'articolo precedente, ultimo alinea.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertato la contravvenzione, e se questo non sapesse scrivere sarà, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune nel cui territorio fu commessa.

Art. 59. I verbali entro 24 ore dalla loro data saranno rimessi cogli oggetti sequestrati al sindaco del comune in cui venne accertata la contravvenzione.

Se non vi sieno oggetti sequestrati potranno essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio tecnico.

Art. 60. Il sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere tenuto, o li affiderà alla custodia del segretario comunale, e se trattasi di animali ordinerà che siano altrimenti custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese a termini della legge di procedura penale.

Se si tratta di strade nazionali o provinciali, salvi i procedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, il sindaco trasmetterà gli atti senza ritardo al prefetto.

Art. 61. Il capo dell'ufficio tecnico trasmetterà parimenti al prefetto o al sindaco, secondo la natura della strada, i verbali da lui o dai suoi agenti redatti o quelli consegnati allo stesso ufficio.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte dei procedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato; e per riparare od impedire i danni o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere, depositi od altri fatti, o dalla inosservanza

delle prescrizioni della legge e del presente regolamento, o dallo inadempimento delle condizioni imposte alla licenza, aggiungerà un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose esportate o distrutte.

Art. 62. Il prefetto, sentito il Genio civile, e se lo crede opportuno, il contravventore, ordinerà la riduzione delle cose allo stato che precedeva le contravvenzioni, e disporrà tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi (Art. 378 della legge).

Nello stesso decreto sarà fissato il termine entro il quale, dalla fattagli intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che in mancanza si darà luogo all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

La esecuzione d'ufficio potrà essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 63. Il prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del sindaco del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti, e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte (Art. 378 della legge).

Art. 64. Le attribuzioni indicate nei due articoli precedenti sono esercitate dai sindaci quando si tratta di strade comunali (Articolo 378 della legge).

Art. 65. La intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal prefetto o dal sindaco, sarà fatta dagli agenti del comune o della pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Sarà rilasciata copia del decreto od altro atto al contravventore personalmente o alla sua dimora o a chi per lui è incaricato delle opere, lavori, o depositi in contravvenzione; se si tratta di intimazione a proprietari o possessori di fondi laterali alle strade, in mancanza della persona del contravventore o della sua dimora nel comune, la copia sarà rilasciata ai fattori o custodi, od agli affittuari, coloni o coltivatori dei fondi medesimi.

L'agente farà relazione della seguita intimazione, indicando la persona cui fu rilasciata la copia od il motivo che non ha permesso di eseguire la intimazione.

Art. 66. L'ufficio tecnico sorveglierà per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si facciano dal contravventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio sarà fatta dall'ufficio competente, secondo i regolamenti in vigore, e per tutti gli effetti di legge sarà intimata al contravventore copia del verbale della fatta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato avanti intimato.

L'agente incaricato dell'esecuzione del decreto in caso di resistenza potrà richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Art. 67. Per le contravvenzioni, finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, potrà venire ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma, la quale avrà la stessa destinazione che il montare delle pene pecuniarie.

Non s'intenderanno mai comprese le spese degli atti del procedimento e quelle incorse od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità competente.

Appartiene al prefetto od al sindaco, secondo la natura delle strade, l'accettare o il rifiutare l'oblazione, col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione sarà obbligato il contravventore a pagare contemporaneamente le spese liquide, e farà atto di obbligo pel pagamento di quelle da liquidarsi, mediante nota resa esecutoria dal prefetto o dal sindaco.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore di procedura.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 68. Contro i decreti del prefetto o del sindaco è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative, entro 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 69. Sono abrogati i regolamenti generali in vigore nelle diverse provincie sulle materie alle quali è provveduto col presente regolamento, che avrà pieno effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

Il Num. **CXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della *Società di Previdenza e di mutuo soccorso fra gli Ecclesiastici in Torino;*

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La *Società di Previdenza e di mutuo soccorso fra gli Ecclesiastici,* costituitasi in Torino coll'atto del 12 novembre 1880, rogato in Torino dal notaio Gasparo Cassinis, è autorizzata, e il suo statuto qual'è inserito nell'atto predetto è approvato colle modificazioni contenute nello istrumento pubblico di deposito del 24 febbraio 1881, rogato pure in Torino dallo stesso notaio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1881.

UMBERTO

L. MICELI.

Visto, *il Guardasigilli:* T. VILLA.

Il Num. **169** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto del dì 6 marzo 1881, numero 616 (Serie 3ª), che approva i nuovi ruoli organici delle Dogane;

Considerato che il numero degli impiegati doganali riesce con tal decreto diminuito di 89 e quello dei commessi di Dogana di 23;

Attesochè di mano in mano che si faranno posti vacanti sia nelle Dogane, sia nelle saline occorrerà chiamarvi gl'impiegati delle Dogane rimasti in soprannumero;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono abrogati i Reali decreti del 9 agosto 1874 e 18 novembre 1880, numeri 2043 e 5735 (Serie 2ª), nella parte in cui dispongono che senza obbligo di esame possano essere nominati commessi nelle Dogane e nelle saline i già impiegati provvisori della Regìa pontificia dei tabacchi, dell'Amministrazione romana del macino, i computisti, i magazzinieri e tutto il personale a mercede giornaliera dell'Amministrazione del macinato, licenziato o da licenziarsi in conseguenza della legge del dì 19 luglio 1880, restando ferme le altre disposizioni degli stessi decreti che concernono il conferimento agli anzidetti individui di Banchi di lotto e di rivendita di generi di privativa nei limiti e colle condizioni ivi accennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: T. VILLA.

ERRATA-CORRIGE. — Nel Regio decreto n. 168 (Serie 3ª), pubblicato nel numero 96 (25 corr.) di questa *Gazzetta Ufficiale* all'alinea 4° dell'art. 20, leggasi: « le tasse..... dovranno essere *pagate* » invece di « essere *passate*. »

Con R. decreto firmato da S. M. in udienza del 6 marzo 1881, e registrato alla Corte de'conti il 14 aprile corrente, è stato rigettato, dietro conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso interposto dal comune di Vò contro la deliberazione della Deputazione provinciale di Padova del 30 luglio 1880, con la quale veniva stanziata di ufficio nel bilancio del comune la somma complessiva di lire 1299 61 come quota di concorso al mantenimento della Scuola tecnica di Este.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Visto il regolamento sull'istruzione industriale e professionale, approvato col R. decreto del 18 ottobre 1865;

Visto il regolamento per gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici e nelle Scuole nautiche, approvato col R. decreto del 31 maggio 1877, n. 3857;

Visti gli altri due RR. decreti 30 gennaio 1881 riguardanti la durata dell'anno scolastico e gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici,

Decreta:

Art. 1. Gli esami di licenza negli Istituti tecnici e nautici e nelle Scuole nautiche del Regno avranno principio nel corrente anno scolastico per la sessione estiva il 1° luglio, e per la sessione autunnale il 1° ottobre, a ore 8 antimeridiane.

Art. 2. La designazione delle sedi di esami così per gli Istituti governativi come per quelli provinciali, comunali e privati, e delle materie per le prove scritte, orali o grafiche che dovranno essere sostenute dai candidati alla licenza sarà fatta con altro nostro decreto.

Art. 3. I candidati alla licenza dovranno iscriversi all'ufficio di Presidenza dell'Istituto presso cui intendono dar l'esame non più tardi del 25 maggio per la sessione estiva, e del 25 agosto per la sessione autunnale.

Roma, 21 aprile 1881.

Il Ministro: BACCELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In tutte le Direzioni delle poste del Regno si rilasciano al prezzo di lira una libretti chiamati *di ricognizione*, i quali servono a far conoscere il titolare dagli uffizi di posta, dispensandolo dal produrre qualsiasi altro documento per ritirare o far ritirare le proprie lettere raccomandate ed assicurate, e riscuotere vaglia.

Per ognuna di queste operazioni basta presentare o far presentare da altri all'uffizio di posta il libretto con una delle dieci cedolette, di cui si compone, firmata dal destinatario.

I libretti di ricognizione sono validi fino alla loro estinzione, e per averne un altro bisogna farne richiesta prima di consegnare l'ultima cedoletta.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 225945 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 43005 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 10, al nome di Mangini Gaetano fu *Giuseppe*, domiciliato in Napoli, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mangini Gaetano fu *Vincenzo*, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 23 aprile 1881.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'*Observer* di Londra, parlando del programma della nuova sessione parlamentare inglese, esprime l'opinione che il gabinetto, avendo per sè una grande maggioranza, potrà compiere una quantità di lavoro.

I principali oggetti che saranno sottoposti all'esame del Parlamento, oltre il *land-bill* irlandese, saranno il progetto del signor Chamberlain per la rifusione delle leggi relative ai fallimenti, le quali sono troppo sfavorevoli ai creditori, indi il progetto che ha per iscopo di combattere la corruzione elettorale, e da ultimo fors'anche un *bill* avente per iscopo di estendere il diritto di suffragio.

Scrivono da Costantinopoli alla *National Zeitung* di Berlino che gli ambasciatori delle potenze avrebbero deciso quanto segue:

1° Una Commissione europea sarà incaricata di consegnare successivamente alla Grecia i territori ceduti; 2° Si determinerà un giorno ad un'ora fissa per lo sgombero di ciascuna località. La Commissione prenderà allora possesso del territorio, e una mezz'ora dopo vi si stabiliranno le truppe greche.

Un dispaccio da Costantinopoli annunzia che quattro persone, altra volta impiegate al palazzo imperiale, vennero arrestate sotto la imputazione di avere assassinato il sultano Abd-ul-Aziz.

Costoro avrebbero confessato di avere soffocato l'infelice sultano e di avergli poi aperte le vene del braccio per far credere ad un suicidio. In questo affare sarebbero implicati anche due antichi ufficiali del palazzo ed un ex-ministro della guerra.

Il signor Kiepert, geografo tedesco, ha calcolato che l'ultima proposta degli ambasciatori a Costantinopoli accorda alla Grecia un aumento di territorio di 240 miglia (13,200 chilometri quadrati). La Conferenza di Berlino le accordava 20,075 chilometri quadrati. E così la Grecia ottiene in meno circa un terzo dei territori primamente assegnatile. Sono 6875 chilometri di meno, dei quali 4895 in Epiro e 1980 nella Tessaglia.

Scrivono da Belgrado, 19 aprile, che la Scupcina ha accolto con grandi applausi la esposizione dei motivi statale comunicata dall'attuale gabinetto per provare la necessità di una modificazione della Costituzione in senso liberale. La Scupcina si è dichiarata unanimemente favorevole alla modificazione del Patto fondamentale.

L'Assemblea nazionale sarà pertanto convocata nel corso di quest'anno, probabilmente verso l'autunno, affine di elaborare una nuova Costituzione.

Secondo la esposizione dei motivi, presentata alla Scupcina, le principali disposizioni che verranno proposte alla ventura Assemblea sarebbero le seguenti:

1° La libertà personale ed il diritto di proprietà dovranno essere garantiti dalla Costituzione in modo da metterli al sicuro da ogni possibile attentato o violazione;

2° L'insegnamento scolastico sarà dichiarato obbligatorio e posto sotto la sorveglianza dello Stato;

3° Il diritto di riunione e di associazione saranno inscritti nella Costituzione;

4° I privati avranno facoltà di tradurre davanti alla giustizia gli impiegati pubblici che nell'esercizio delle rispettive funzioni avessero recato loro un qualunque pregiudizio;

5° La sospensione della libertà personale, del diritto di riunione e della libertà di stampa, nonchè della inviolabilità del domicilio, non potrà avvenire che in caso di pericolo imminente, e coll'obbligo della immediata convocazione della Assemblea nazionale, che deciderà se la sospensione debba o no mantenersi;

6° Saranno garantite efficacemente la indipendenza ed inamovibilità dei giudici;

7° Le attribuzioni delle autorità comunali saranno ampliate e nettamente determinate.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Monreale, 26. — Oggi ebbe luogo la solenne tumulazione dei Reali di Navarra, Margherita e figli, Ruggero ed Enrico.

Dopo la ricognizione delle ceneri fu cantata dall'arcivescovo la messa di *requiem*.

Vi intervennero da Palermo il marchese di Torrearsa, rappresentante Sua Maestà, i presidenti di Appello e di Cassazione, il prefetto, il comandante d'armi, la Giunta comunale, la Deputazione provinciale, la Magistratura, il corpo consolare ed altri dignitari civili e militari e un grandissimo numero d'invitati. Grande folla.

Parigi, 26. — Forze assai considerevoli saranno spedite in Algeria per impedire qualsiasi velleità di rivolta da parte degli indigeni.

Parigi, 26. — I ministri della guerra e della marina ricevettero un dispaccio del comandante della *Surveillante*, in data di La Calle, 25, il quale dice:

« Un forte vento e la grande agitazione del mare rendono alle navi pericoloso l'ancoraggio di Tabarca. La spiaggia è impraticabile. La bandiera tunisina, che non era stata ancora inalberata in Tabarca, vi sventola da questa mattina. »

Il ministro della marina rispose autorizzando il comandante delle navi ancorate dinanzi a Tabarca di prendere le misure necessarie per la sicurezza delle navi, ma ordinandogli di allontanarsi il meno possibile.

Atene, 26. — Dicesi che un battaglione a Lamia abbia fatto una dimostrazione in favore della guerra, e che due ufficiali siano stati arrestati.

New-York, 26. — Il Congresso di Colombia respinse la convenzione conchiusa da Camargo, ministro di Colombia a Londra, colla Santa Sede, e nominò una Commissione incaricata di redigere una nuova convenzione.

Londra, 26. — Una riunione di conservatori, tenuta ieri a Carlton Club, sotto la presidenza di Northcote, approvò una mozione tendente a chiedere che il governo dia un compenso pei proprietari la cui proprietà fu distrutta o deprezzata, e che comperi i beni da vendersi.

Vienna, 26. — L'imperatore passò in rivista tutte le truppe di guarnigione a Vienna.

Vi assistevano l'imperatrice a cavallo, gli arciduchi, il principe di Bulgaria, gli ambasciatori di Germania e d'Italia e tutti gli addetti militari delle ambasciate.

Algeri, 26. — Il luogotenente Weindermer, appartenente all'ufficio arabo di Géryville, fu assassinato con quattro spahì, in seguito agli eccitamenti del marabutto Bon Amana.

Nello stesso tempo il conduttore del corriere di Saida a Géryville fu pure assassinato e i suoi cavalli furono rubati.

Una colonna composta di quattro battaglioni e di tre squadroni è partita per Géryville. Un'altra colonna composta di un battaglione e di tre squadroni andrà verso il sud di Sebdou.

Londra, 26. — Il bey di Tunisi, parlando col corrispondente del *Times*, espresse la propria meraviglia che la sua posizione di vassallo del sultano sia contestata dall'Europa. Egli soggiunse che Roustan gli propose costantemente in questi ultimi mesi il protettorato della Francia, ma che egli non poteva accettarlo, non permettendolo i suoi trattati colle potenze e le sue relazioni colla Porta. Il bey dichiarò che non poteva opporre alla Francia una resistenza armata, ma che protesterebbe sempre e manterrebbe l'ordine pubblico. S. A. fece appello specialmente alle simpatie dell'Inghilterra e dell'Italia.

La Calla, 26. — I francesi occupavano stamane l'isola di Tabarca. I tunisini, che occuparono l'isola, erano diggià partiti.

Monaco, 26. — Il generale Von der Tann è morto a Merano.

Genova, 26. — Nel pomeriggio è arrivata la corazzata inglese *Alexandra*.

Tunisi, 26 (via Marsala). — La colonna Logerot è oggi giunta a breve distanza da Kef e si dispone ad occupare questo punto per operare contro i Krumiri del Sud.

La colonna destinata ad operare dal lato Nord avrebbe per base Tabarca, la cui occupazione sembra imminente.

Il bey ha diretto oggi al primo ministro del sultano il seguente telegramma:

« Il comandante in capo delle nostre truppe, come pure i governatori di Tabarca e di Kef, mi hanno informato che le truppe francesi sono penetrate sul territorio tunisino dalla parte dei Krumiri e dalla parte di Kef, minacciando quest'ultima fortezza.

« Sei navi da guerra manovrano pure per occupare Tabarca.

« Prego Vostra Altezza di prendere in considerazione questa situazione e di indicarmi senza indugio la linea di condotta da seguire. »

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Seduta del 24 aprile 1881, presieduta dal conte TERENZIO MAMIANI.

Dopo la lettura del verbale, la comunicazione del carteggio e la presentazione dei libri giunti in dono, il segretario CARUTTI presenta pure in nome dell'autore, prof. LUIGI PALMA, il terzo volume del *Corso di diritto costituzionale*, col quale termina quest'opera importante.

Il socio GEFFROY presenta i due primi fascicoli di una nuova pubblicazione periodica della Scuola francese di Roma, intitolata: *Mélanges d'archéologie et d'histoire*. Presenta pure il fascicolo 21 della *Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes, et de Rome*, e comunica da ultimo che la Scuola francese di Roma ha incominciato la pubblicazione dei registri di papa Innocenzo IV, che riuscirà di tre volumi in 4°, e restituirà alla scienza storica seimila bolle inedite di quel solo pontefice.

Sono quindi presentate le seguenti Memorie per essere sottoposte al giudizio di Commissioni:

1. RAGNISCO P. *La teologia nella filosofia greca e moderna.*

2. GEROSA G. G. *Sulla caloricità dell'acqua alle temperature prossime al massimo di densità, e d'alcun po' superiori.*

3. TANO F. *Intorno alle equazioni binomie.*

Vengono poscia presentate le seguenti Note e Memorie per la inserzione negli Atti:

1. PIGORINI L. *Di alcuni oggetti etnologici dell'Ecuador, posseduti dal Museo preistorico ed etnografico di Roma.*

Gli oggetti illustrati appartengono a naturali viventi presso le rive del Maragnone, di taluni de' quali si conosce pure il nome, cioè, dei *Murati*, degli *Uramiri*, e degli *Ichiti*. E giova notare che, particolarmente dei Murati, nessun altro Museo etnografico d'Europa, per quanto se ne sa, possiede cosa alcuna.

Tali oggetti furono inviati nel 1757 e nel 1758 ad Antonio Vallisnieri juniore, di Padova, dal gesuita Gian Domenico Coleti, missionario in Quito, e nel 1877 furono regalati al Museo preistorico ed etnografico di Roma, dalla R. Università di Padova che li possedeva.

Rimangono ancora le lettere originali, colle quali il Coleti accompagnò il dono fatto al Vallisnieri. Il professore Pigorini le riprodusse nella sua Memoria, corredandola di note, e premettendovi quanto era necessario di richiamare alla memoria sul Coleti, sugl'indigeni che fabbricarono gli oggetti illustrati e sul nome e l'uso di questi. Le figure poi delle due tavole mostrano quale sia la forma delle armi, degli utensili e degli ornamenti descritti nella Memoria.

2. CANTONI G. Presenta alcune osservazioni riguardo alla teoria dell'elettroforo.

3. GUIDI J. *La lettera di Simeone vescovo di Bêth Arsâm, sopra i martiri Omeriti.*

Questa Memoria contiene la detta lettera secondo due Codici di Londra, ed uno di Roma; e nella recensione originale e genuina, mentre il testo conosciuto è in molti luoghi assai abbreviato.

4. GOVI G. *Alcuni brani de' manoscritti di Leonardo da Vinci.*

Essi sono relativi ad un monumento da erigersi al maresciallo Giov. Giacomo Trivulzio; a un racconto intorno all'Armenia ed al Monte Tauro, forse trascritto da Leonardo, forse inventato da esso; e finalmente intorno ad alcune parti della Lombardia, da esso probabilmente visitate e descritte.

5. Il socio corrispondente NARDUCCI legge una sua proposta per la compilazione di un catalogo generale degli scrittori contenuti in tutte le raccolte periodiche scientifiche e letterarie, non esclusi gli Atti accademici che videro la luce in Italia fino al 1880.

6. FIORELLI G. Notizie sulle scoperte di antichità, delle quali giunsero informazioni al Ministero nello scorso mese di marzo. Esse riguardano i seguenti luoghi, pei ritrovamenti rispettivamente accennati.

Albissola Superiore. Avanzi di antico edificio termale. — *Montorfano Comasco.* Sepolcreto romano. — *Verona.* Tombe antiche. — *Cellore d'Illasi.* Necropoli barbarica. — *Ca di David* e *Buttapietra.* Scoperte lungo il canale Giuliari. — *Ostiglia.* Iscrizione latina. — *Castelgoffredo.* Marmo egizio con iscrizione geroglifica, attribuita alla XVIII dinastia, e propriamente al regno di Amenofi IV. — *Ferrara.* Antichi sepolcri nella località denominata Franchino. — *Bologna.* Scavi della necropoli felsinea. — *Ravenna.* Colonne rimesse in luce presso la vetusta chiesa di San Severo, nella regione classense. — *Orvieto.* Nuove scoperte del territorio voltiniese. — *Corneto Tarquinia.* Scavi della necropoli di Tarquinia. — *Allumiere.* Tomba arcaica scoperta sui monti della Tolfa. — *Genzano Romano.* Bollo di anfora. — *Roma.* Scoperte avvenute in suolo urbano e nel suburbio durante febbraio e marzo. — *Santa Maria di Capua Vetere.* Scavi nel fondo Tirano, dove ritornarono in luce tombe della necropoli capuana. — *Torre del Greco.* Scavi nel territorio Rivienio, presso i resti di un'antica terma. — *Pompei.* Scavi nell'isola 7, reg. IX. — *Canosa.* Vaso dipinto. — *Genosa.* Altro vaso dipinto, rappresentante Edipo e la Sfinge. — *Oria.* Altri vasi dipinti e terrecotte colorate, provenienti dalla necropoli di questa città. — *Strongoli.* Scavi in contrada Pianette, reputata sede dell'antica Petelia. — *Taormina.* Rilievo marmoreo rinvenuto dietro la chiesa di San Giuseppe. — *Siracusa.* Anello con rappresentanze di stile egizio. — *Termini Imerese.* Nuove scoperte epigrafiche latine. — *Terranova Pausania.* Mattoni con bolli latini.

L'Accademico Segretario
CARUTTI.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La R. corazzata *Castelfidardo* è giunta a Portoferraio il 25 corrente. Lo stesso giorno approdava e partiva da Messina il piroscafo *Dora*, ed il R. avviso *Staffetta* partiva da Pozzuoli per Livorno.

Monumento La Marmora. — L'*Esercito Italiano* annunzia che il giorno 30 del corrente mese, dietro autorizzazione del signor comandante generale il 1° corpo d'armata, avrà luogo alla Venaria Reale la solenne inaugurazione del busto ad onoranza del generale Alfonso La Marmora.

Questo busto, opera egregia del comm. Dini, è stato fuso in bronzo nell'arsenale di Torino.

Movimento navale dei Dardanelli. — Dal 6 al 12 corrente passarono i Dardanelli 28 bastimenti. Di questi 7 erano diretti per Marsiglia, 3 per Malta, 1 per Anversa, 3 per Londra, 1 per Falmouth, 1 per Adalia, 1 per Smirne, 1 per Livorno, 1 per Rotterdam, 3 per Gibilterra, 1 per Dedeagh, 1 per Spagna, 1 per Trieste, 1 per l'Inghilterra, 1 per Venezia, 1 per Liverpool.

Nuovi francobolli postali tedeschi. — Leggiamo nel *Journal des Débats* che l'Amministrazione delle poste di Germania pose testè in vendita dei francobolli postali stampati mediante colori che si cancellano con l'acqua. Questa innovazione è stata introdotta allo scopo di evitare che si mettessero di nuovo in circolazione dei francobolli usati, in cui il marchio postale era stato cancellato per mezzo di un processo chimico.

I nuovi francobolli rendono impossibile una frode di tal fatta, ma ciò impedisce in pari tempo di scollare i francobolli, poichè, bagnandoli, si toglie loro il colore e si rendono quindi inservibili.

Il telefono in California. — Alla *Lumière électrique* di Parigi scrivono da San Francisco di California, che il telefono è ora adoperato regolarmente a Chicago per chiamare alla Corte di giustizia i legali quando havvi un affare che li concerne. In allora viene accordata una sospensione di 10 minuti, allo scopo di dar tempo a ricevere il dispaccio e giungere all'udienza.

Un impiegato ed uno stromento sono specialmente destinati a questo servizio in Tribunale, e gli associati a questo sistema di trasmissione pagano una somma fissa al mese e 10 centesimi per dispaccio.

Decessi. — Il 26 corrente, dopo lunga e penosa malattia, cessava di vivere il maggior generale cav. Placido Balegno di Carpeneto, comandante la 4ª brigata di cavalleria.

— Domenica scorsa, scrive la *Gazzetta di Parma* del 26, nella nostra città moriva Angelo Zinelli, uno dei Mille di Marsala.

Bollettino delle Finanze, Ferrovie e Industrie. — Il n. 17 del *Bollettino delle Finanze, Ferrovie e Industrie*, che si pubblica in Roma tutte le domeniche, contiene le seguenti materie:

Parte finanziaria. — Rassegna settimanale delle Borse — Note ed appunti sugli Istituti di credito e industriali — Banca Nazionale — Banca Romana — Banco di Sicilia — Banca Nazionale Toscana — Banca Toscana di Credito — Assemblea degli azionisti della Società anglo-romana del gas — Assemblea degli azionisti della Società dell'acqua Pia (antica Marcia) — Assemblea degli azionisti della Società per la condotta dell'acqua potabile in Torino — Assemblea degli azionisti della Banca di Livorno — Il Credito agrario — La Conferenza monetaria — Finanze inglesi.

Parte ferroviaria. — Ferrovia Bologna-Verona — Ferrovia Genova-Piacenza — L'orario estivo delle ferrovie dell'Alta Italia — Opere ferroviarie approvate a tutto il 18 aprile — Nuovo sistema di ferrovia per montagna — Prodotti delle ferrovie francesi nel 1880.

Parte industriale. — Appalto delle miniere dell'isola d'Elba — I premiati italiani all'Esposizione universale di Melbourne — Nuovo sistema di telegrafia elettro-autografica.

Parte commerciale. — Rassegna dei mercati — La nuova Società anonima di navigazione Rubattino e Florio — Le importazioni italiane all'Epiro — Movimento portuario di Genova nel mese di marzo — I tabacchi in Avana.

Nostre corrispondenze — Napoli.

Nostre particolari informazioni — Memoriale dei commercianti, industriali e spedizionieri — Memoriale degli appaltatori — Memoriale degli azionisti — Estrazioni: Città di Napoli, 1875. Città di Bari, 1868. Città di Torino, 1860. Città di Sassari, 1875. Città di Belluno, 1871. Città di Mondovì, 1870.

Situazione del Banco di Napoli — Annunzi — Borse.

Condizioni d'abbonamento: Italia anno lire 10, sei mesi lire 6; Estero anno lire 13, sei mesi lire 7 in oro.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 aprile.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	3/4 coperto	—	16,3	6,2
Domodossola	tutto coperto	—	16,4	8,9
Milano	sereno	—	18,6	5,1
Venezia	3/4 coperto	calmo	17,4	10,1
Torino	tutto coperto	—	17,2	7,7
Parma	tutto coperto	—	17,9	9,5
Modena	nebbioso	—	18,0	4,9
Genova	nebbioso	agitato	17,3	12,0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	15,6	9,2
P. Maurizio	tutto coperto	mosso	17,1	9,6
Firenze	1/4 coperto	—	19,0	7,0
Urbino	1/2 coperto	—	12,8	7,0
Ancona	sereno	tranquillo	15,3	10,0
Livorno	tutto coperto	calmo	17,1	10,8
C. di Castello	3/4 coperto	—	17,0	3,1
Camerino	1/4 coperto	—	12,7	5,0
Aquila	1/4 coperto	—	13,1	2,6
Roma	2/10 coperto	—	17,4	6,7
Foggia	sereno	—	15,0	7,2
Napoli	sereno	tranquillo	17,5	9,3
Potenza	3/4 coperto	—	9,8	3,2
Lecce	1/4 coperto	—	16,4	5,5
Cosenza	1/4 coperto	—	16,0	7,2
Cagliari	3/4 coperto	calmo	21,0	10,0
Catanzaro	1/4 coperto	—	15,2	8,2
Reggio Cal.	1/2 coperto	legg. mosso	15,3	12,4
Palermo	sereno	agitato	17,0	9,2
Caltanissetta	sereno	—	15,0	6,0
P. Empedocle	sereno	tranquillo	—	—
Siracusa	1/4 coperto	tranquillo	18,9	10,4

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, li 26 aprile 1881.

La depressione giunta ieri sulla Norvegia senza rinforzare estende la sua influenza sulla Germania; alte pressioni al SW di Europa. Christiansund 743 mm., Amburgo 750, Biarritz 769.

In Italia il barometro è abbassato al N e salito al S. Pressioni: 761 mm. Domodossola; 762 Torino, Parma, Venezia; 765 Marsiglia, Roma, Catanzaro; 766 Cagliari, Siracusa; 767 Palermo.

Ieri venti moderati fra SW e NW in diverse stazioni.

Stamane cielo quasi coperto sull'Italia superiore; misto altrove. Venti generalmente deboli del 3° e 4° quadrante. Temperatura alquanto alzata.

Mare agitato nel golfo di Genova ed a Palermo; mosso in generale altrove.

Continuano venti intorno al ponente, però freschi.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 aprile 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,2	763,7	761,6	760,5
Termomet. esterno (centigrado)	8,9	15,8	15,3	13,0
Umidità relativa....	80	59	73	88
Umidità assoluta...	6,80	7,89	9,50	9,85
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	Calma	SSW. 24	SSW. 21	SSW. 8
Stato del cielo........	2. cumuli str. orizz.	10. coperto	10. coperto	2. nebbioso orizz.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalla mezzanotte del giorno precedente alla mezzanotte del corrente).
Termometro: Massimo = 17,2 C. = 13,8 R. | Minimo = 6,7 C. = 5,4 R.
Pioggia in 24 ore: mm. 0,7.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 aprile 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1881	—	—	90 10	90 05	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	93 "
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Detto Rothschild	1° dicembre 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	96 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	"	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	"	500 "	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1881	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	"	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1105 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	657 "	656 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	"	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	"	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1881	500 "	250 "	—	—	612 "	610 "	—	—	—
Banca Tiberina	"	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	470 "
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1880	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	972 "	970 "	—	—	—
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	"	500 oro	150 oro	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	873 "
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	473 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° ottobre 1880	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	284 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 "	430 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	101 55	101 30	—
Lione	90			
Londra	90	25 75	25 70	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 53	20 51	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

Oro 20 50.
Londra breve 25 71.
Banca Generale 655 50 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 1693)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore dieci antim. del giorno 7 maggio 1881, nell'ufficio della R. Sottoprefettura di Velletri, alla presenza di uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da una lira.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere fatto anche in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà per l'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per lo incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n° 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nei capitolati generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomerid. nell'ufficio del registro di Velletri.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenze. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	Descrizione dei Beni — Denominazione e natura	Superficie in misura legale	Superficie in antica misura locale	Prezzo di incanto	Deposito per cauzione delle offerte	Deposito per le spese e tasse	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3718	4087	Nel comune di Valmontone — Provenienza dal Capitolo della Cattedrale di Segni — Terreno seminativo in voc. Osteria Bianca o Valle Folcara, confinante coi beni del principe Doria, col fiume Sacco e con la strada romana, in mappa sez. VII, n. 9 (sub. 1, 2), con l'estimo di scudi 899 70. Dato a colonia dall'Ente morale a Purello Antonio, Milani Francesco, Colaiacomo Lorenzo ed altri	7 54 »	75 40	16,292 26	1629 23	850 »	17 dicembre 1880 Avviso n. 1604 II incanto.

2193 Roma, addì 18 aprile 1881. *L'Intendente*: TARCHETTI.

AVVISO DI VENTESIMO.

Il sindaco del comune di Paternò rende di pubblica ragione che allo appalto dei dazi consumo governativi e comunali, preparatoriamente aggiudicato sotto il giorno 3 aprile corrente al signor Mario Ponte per persona nominanda nel termine di legge, per lo stato di lire 132,000 annuali, si è fatta offerta col ventesimo di più dal signor Vincenzo Pugliesi Ardizzone fu Giuseppe e consorti, colla fideiussione solidale del signor Salvatore Catone fu Biagio. Epperò lo stato dei dazi consumo anzidetti per quest'ultima offerta col ventesimo di aumento viene a stabilirsi per lire 138,600 annuali.

Dovendo quindi procedersi alla difficitiva subastazione di tale offerta di ventesimo, il sindaco anzidetto ha fissato il giorno 3 maggio prossimo venturo, alle ore dieci antimeridiane, nella sala di questo palazzo comunale, invitando all'uopo attendenti per migliorare lo stato.

Chiunque vorrà presentare offerta verbale o scritta per l'aggiudicazione dell'appalto cui sopra, dovrà depositare al segretario la somma di lire 3000 per acconto di spese e guarentigia dell'offerta.

I capitolati d'oneri ed altre carte attinenti alla pratica sono depositati in segreteria per rendersi ostensibili a chiunque ne faccia richiesta nelle ore d'ufficio.

Paternò, li 18 aprile 1881.

2285 *Il funzionante da Sindaco*: DOMENICO PULVIRENTI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA.

Il pensionario Landi Domenico, già caporale di finanza, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il numero 103375, della serie 2ª, per l'annuo assegno di lire 348 30, e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'inscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione legale a questa Intendenza o al Ministero delle Finanze.

A Roma, il 23 aprile 1881.

2277 *Per l'Intendente di finanza*: ROSALBA.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta.

Essendo tornati deserti gli incanti che furono banditi pel giorno 20 volgente, onde dare in appalto il mantenimento della strada di Capua (2° tratto) dagli Archi di Capua fino all'incontro della strada di Roma, della lunghezza di metri 2578 70,

Si diffida il pubblico

Che il mattino di sabato 14 entrante maggio, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, sarà proceduto ad un secondo esperimento di pubblici incanti in ribasso dell'annuo canone di lire 8902 92, ed in conformità di un apposito capitolato che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Per essere ammessi a far partito i concorrenti dovranno esibire un certificato d'idoneità a firma di un ingegnere capo d'un ufficio tecnico provinciale o governativo, di data non anteriore a mesi sei.

La cauzione provvisoria, da darsi nell'atto dell'offerta, è fissata in lire 800, e non sarà altrimenti accettata che in numerario; la definitiva, da darsi nell'atto della stipula del contratto, sarà pari ad un'annata di estaglio, e potrà fornirsi anche con rendita pubblica italiana al portatore a corso di Borsa.

L'appalto avrà la durata di un sessennio, con facoltà all'Amministrazione di prorogarla di un altro anno.

Il termine utile per le ulteriori offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì di lunedì 30 dell'entrante mese di maggio.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e qualora non si presenti a sottoscriverlo perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 20 aprile 1881.

2260 *Il Segretario capo*: FABROCINI.

N. 119.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane di martedì 17 maggio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia Prefettura di Belluno, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale Bellunese n. 48, scorrente in provincia di Belluno, compreso fra Belluno e Primolano, escluse le traverse di Santa Giustina, Formegan, Feltre, Arten ed Arsiè, della lunghezza di metri 48180, *per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire* 17,310.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale approvato col decreto Ministeriale 31 agosto 1870, e di quello speciale in data 20 luglio 1880, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Belluno.

La manutenzione decorrerà dal giorno della regolare consegna e durerà fino al 31 marzo 1890.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 6500 in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito, e quella definitiva alla metà dell'annuo canone di deliberamento, in numerario od in cartelle come avanti.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 25 aprile 1881.

2256 *Il Caposezione*: M. FRIGERI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito degli incanti tenutisi il 23 corrente mese in questa Prefettura, conformemente all'avviso d'asta del 30 p. p. marzo, lo

Appalto di trasporto delle corrispondenze postali tra Alghero e la stazione ferroviaria di Giave, in transito per Villanova Monteleone, Mara, Padria, Pozzomaggiore e Cossoine,

venne deliberato per la presunta annua somma di lire 15,666 63, dietro l'ottenuto ribasso di lire 2 per ogni cento lire.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione della detta presunta annua somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti, scade col mezzogiorno del 9 p. v. mese di maggio, conforme si era stabilito coll'avviso d'asta del 30 u. s. marzo.

Tali offerte saranno ricevute in questa Prefettura, ed ove più d'una fosse presentata, sarà preferita la migliore, e se uguali, quella rassegnata prima.

Sassari, il 23 aprile 1881.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario incaricato: L. DELORENZO.

2281

SOCIETÀ DELL'ACQUA PIA (Antica Marcia)

BILANCIO al 31 dicembre 1880

Approvato nell'Assemblea generale del 21 aprile 1881.

ATTIVO.

Acqua di patrimonio sociale			L.	5,776,839 17
Costruzioni secondo sifone e relativa canalizzazione			„	1,959,583 16
Saldo azioni e obbligazioni:				
Azioni seconda emissione	L.	590,075 „		
Obbligazioni	„	1,137,500 „		
			„	1,727,575 „
Cauzione governativa	„	85,905 63		
Conti correnti	„	422,065 50		
Contanti in Cassa	„	40,787 14		
Credito Liegese conto corrente	„	928,326 58		
			„	1,477,084 85
Effetti a ricevere			„	78,795 10
Valori diversi			„	146,232 84
Anticipazioni:				
Cuponi interessi azioni primo semestre 1880	„	117,881 65		
Cuponi obbligazioni	„	43,400 „		
Tasse ed imposizioni	„	22,728 80		
			„	184,010 45
Debitori diversi			„	132,520 08
			Totale L.	11,477,640 65

PASSIVO.

Capitale sociale azioni	L.	7,500,000 „
Obbligazioni	„	2,000,000 „
Fondo di riserva manutenzione	„	10,651 18
Effetti a pagare	„	930,846 57
Creditori diversi	„	182,618 96
Creditori per cuponi arretrati	„	50,986 52
Creditori dividendo 1879	„	4,276 22
Creditori-interesse versamenti seconda emissione	„	15,712 50
Residuo attivo al 31 dicembre 1879	„	153,185 30
Saldo bilancio attivo	„	629,363 40
	L.	11,477,640 65

Il Direttore BLUMENSTHIL.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione GIUSTINIANI-BANDINI.

2271 *I Sindaci*: Giuseppe Persiani — Francesco Vassalli.

MUNICIPIO DI PROCIDA

Avviso d'Asta.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 16 maggio prossimo, alle ore 10 antimeridiane, sul palazzo municipale, dinanzi al sindaco di questo comune si procederà all'appalto dei lavori occorrenti per completare le riparazioni alla banchina di levante del Porto di Procida, in base al progetto d'arte redatto dall'ingegnere signor Michele Ancone, ed a ribasso sulla somma di lire 52,000.

I lavori suddetti debbono essere ultimati nel periodo di anni quattro decorribili dal giorno della consegna, che avrà luogo dopo la stipula ed approvazione dell'atto di sottomissione, e lo importo dei medesimi verrà pagato dalla Amministrazione in quattro rate anche uguali, nei modi e forme prescritte dal capitolato di appalto, in base ai prezzi risultanti dalla tariffa annessa al detto capitolato; di quali progetto d'arte e capitolato ognuno potrà prendere visione nella segreteria municipale dalle ore 8 antimeridiane all'una pomeridiana di ciascun giorno.

Gli aspiranti allo appalto suddetto per essere ammessi all'asta dovranno esibire un certificato d'idoneità, rilasciato a data corrente da un ingegnere, contenente la dichiarazione delle opere marittime nelle quali ciascuno di essi ha preso parte, ed un certificato di buona condotta del sindaco del rispettivo domicilio; depositare presso l'autorità che presiede all'asta la somma di lire 2600, oppure dovrà dare un garante solidale idoneo e solvibile e di soddisfazione del sindaco, ed anticipare a mani del segretario municipale la somma di lire 500 per importo degli atti di appalto, tasse di registro, ecc. Tali somme saranno restituite a tutti dopo seguito l'appalto, tranne a colui che sarà restato deliberatario, il quale invece avrà l'obbligo di aumentare la cauzione sino a lire 5200 per raggiungere il decimo del prezzo di appalto, ovvero di presentare un garante solidale idoneo, solvibile e di soddisfazione della Giunta municipale.

Si fa noto inoltre che l'asta seguirà ad estinzione di candela vergine; che è vietato di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'opera assunta; che il termine utile per la produzione del ribasso del ventesimo è stabilito a giorni sedici, i quali scadranno alle ore dodici meridiane del giorno 1° giugno prossimo; e che nel rincontro saranno seguite tutte le formalità prescritte dalla legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e dal relativo regolamento.

Procida, li 27 aprile 1881.

Il Sindaco: G. COSTAGLIOLA.

2249 *Il Segretario*: G. Escobedo.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA MILITARE

Avviso d'Asta

per reincanto in seguito all'offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 99 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, che venne presentata in tempo utile la offerta di ribasso del 5 25 per cento superiore al ventesimo sui prezzi ai quali nell'incanto dell'otto aprile 1881 risultò deliberato l'appalto, come fu annunciato nell'avviso d'asta dello stesso giorno otto, per la somministrazione di legna, pel biennio 1882-83 (da 4800 a 5000 quintali all'anno), da introdursi nei magazzini della Scuola dal 15 agosto al 30 settembre, al prezzo di lire 2 75 al quintale, per cui, dedotto il ribasso suddetto del 5 25 per cento superiore al ventesimo, residuasi il suo importare (eliminando la terza cifra decimale) a lire 2 61 al quintale.

Si procederà perciò presso l'ufficio del Consiglio suddetto, sito in Modena, nel palazzo Reale, al nuovo incanto di tale provvista col mezzo di partiti suggellati, scritti su carta col bollo ordinario da una lira, alle ore 10 antimeridiane del giorno nove maggio 1881, sulla base del sovraindicato prezzo di lire 2 61 al quintale per eseguirne il deliberamento definitivo a favore del migliore offerente, quand'anche siavi una sola offerta che migliori il prezzo sul quale si apre l'incanto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Consiglio d'amministrazione predetto, nel locale suindicato.

Alle offerte per questo incanto sono applicabili le clausole di nullità stabilite dall'avviso di primo incanto in data 20 marzo 1881.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso il detto Consiglio un deposito di lire 2400, od in contanti od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito viene fatto.

Dato in Modena, addì 23 aprile 1881.

2258 *Il Direttore dei conti*: C. ANSALDO.

SOTTOPREFETTURA D'IVREA

Avviso di seguita aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta 26 marzo scorso, si rende noto che con verbale d'incanto in data d'oggi, l'appalto della costruzione della nuova inalveazione della Roggia Pontile o dei Cugnoni in territorio del comune di Albiano d'Ivrea, venne aggiudicato, mediante l'offerto ribasso del 3 per cento sulla somma di lire 39,351 34 e non 38,201 97, come per sbaglio si indicò nell'avviso d'asta, per la somma di lire 38,170 79, oltre a lire 11,160 93 non soggette a ribasso, e così in complesso lire 49,331 72, e che durante il termine di quindici giorni, scadenti al mezzodì del giorno otto prossimo maggio, potrà essere fatta in quest'ufficio l'offerta di diminuzione non inferiore al ventesimo del suddetto prezzo di aggiudicazione.

Ivrea, addì 23 aprile 1881.

2259 *Il Segretario*: A. MARCO.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI LAVORO

Avviso d'Asta.

Essendo tornati deserti gli incanti che furono banditi pel giorno 20 volgente, onde dare in appalto il mantenimento della strada di Capua (1° tratto) dallo stipite occidentale del portone centrale della Reggia di Caserta al principio dell'abitato di Santa Maria Capua Vetere, e propriamente in direzione della lapide ov'è scritto *Città di Santa Maria Capua Vetere*, della lunghezza di metri 5880 90,

Si diffida il pubblico

Che il mattino di sabato 14 entrante maggio, alle ore 10 antimeridiane, con la continuazione, sarà proceduto ad un secondo esperimento di pubblici incanti in ribasso dell'annuo canone di lire 6207 30, ed in conformità di un apposito capitolato che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Per essere ammessi a far partito i concorrenti dovranno esibire un certificato d'idoneità a firma di un ingegnere capo d'un ufficio tecnico provinciale o governativo, di data non anteriore a mesi sei.

La cauzione provvisoria, da darsi nell'atto dell'offerta, è fissata in lire 600, e non sarà altrimenti accettata che in numerario; la definitiva, da darsi nell'atto della stipula del contratto, sarà pari ad un'annata di estaglio, e potrà fornirsi anche con rendita pubblica italiana al portatore a corso di Borsa.

L'appalto avrà la durata di un sessennio con facoltà all'Amministrazione di prorogarla di un altro anno.

Il termine utile per le ulteriori offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scade al mezzodì di lunedì 30 dello entrante mese di maggio.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e qualora non si presenti a sottoscriverlo perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 20 aprile 1881.

2261 *Il Segretario capo:* FABROCINI.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI BARI

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 13 aprile 1881, per

Lavori di ultimazione delle coperture della caserma nuova Santo Antonio, consistenti in costruzione di nuove coperture di tetti e riformazione di altre secondo il sistema adottato nella parte occidentale, e demolizione di una baracca in piazza dell'Ateneo, in Bari, per lire 63,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 1 50 per cento.

Si avverte che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo dell'ammontare netto, risultante in lire 62,055, scade alle ore 11 antimeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 29 aprile corrente.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione dovrà compilare apposita dichiarazione d'offerta, stesa nei modi prescritti dal succitato avviso d'asta, ed accompagnarla coi documenti ivi stati indicati, cioè:

1. Il certificato di moralità;
2. L'attestato d'idoneità già confermato da un direttore del Genio militare;
3. La ricevuta di Tesoreria, dalla quale consti che l'aspirante abbia fatto presso uno degli uffici indicati nell'avviso d'asta il deposito prescritto in lire 6300 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa.

Dette offerte così accompagnate dovranno essere presentate o trasmesse come quelle per l'avvenuto primo incanto, in modo però che trovinsi a mani della Commissione appaltante in Bari per l'ora precisa della scadenza dei fatali.

Dato a Bari, addì 23 aprile 1881.

2280 *Per la Direzione*: IL SEGRETARIO.

COMUNE DI VICOVARO

Il sottoscritto sindaco annuncia al pubblico:

1° Che il signor ingegnere architetto Antonio Jacometti ha presentato alla R. Prefettura della provincia la domanda che insieme a questo avviso viene pubblicata all'albo pretorio;

2° Che la medesima ha per iscopo di far dichiarare opera di pubblica utilità la conduzione in Roma, e sulla sommità del Monte Mario, di un volume di metro cubo uno e mezzo al minuto secondo di acqua Marcia, o Claudia, con acquedotto parte di muro e parte di ferro, a traverso i territori di Tivoli, San Polo, Vicovaro, Mandela, Scarpa e Roviano, traendola dalle sorgenti del territorio di Arsoli, nella contrada Pantano ed appiè del monte La Prugna; da servire per gli usi domestici e rustici e da poter valere anche come forza motrice per la produzione di qualunque effetto;

3° Annunzia finalmente che da oggi, e per quindici giorni consecutivi, la relazione e piano di massima si troveranno depositati nell'ufficio della Regia Prefettura, divisione 2ª, ove chiunque potrà recarsi dalle ore 9 alle 12 meridiane, e dalle 2 alle 4 pomeridiane, per prenderne visione e presentare le sue osservazioni.

Vicovaro, li 24 aprile 1881.

Il Sindaco: CARLO SCHIAVETTI.

2286 *Il Segretario*: A. MEUCCI.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA per la Regìa cointeressata dei Tabacchi

Si porta a pubblica notizia che, a termini dell'art. 41 del regolamento 4 giugno 1869 per l'esecuzione della Convenzione 25 luglio 1868, nel giorno 11 maggio prossimo, alle ore 9 antimeridiane, sarà proceduto in Roma, in luogo aperto al pubblico, e precisamente nella officina del Gasometro, posta fuori della Porta del Popolo, al n. 93, all'abbruciamento delle Obbligazioni dei Tabacchi rimborsate, appartenenti alle Serie **U, M, DD, E,** e residui delle Serie **N, V, I, EE, Q, G, F, C, T, D, CC, K, O, FF, P e L,** già nella massima parte distrutte.

Detto abbruciamento sarà eseguito coll'intervento dei rappresentanti della Delegazione governativa e di questa Amministrazione.

Roma, li 25 aprile 1881.

Il Consigliere d'amministrazione A. BERETTA. 2283 *Il Direttore generale* E. GOUPIL.

POLITECNICO FEDERALE SVIZZERO IN ZURIGO

(2ª *pubblicazione*)

È aperto un concorso alla cattedra di lingua e letteratura italiana rimasta vacante per la dimissione del suo titolare.

Le persone che vi aspirassero sono pregate di rivolgersi al sottoscritto sino alla fine di maggio, inviando in pari tempo i loro titoli, requisiti, pubblicazioni letterarie, insieme al *Curriculum vitae.*

Il sottoscritto darà loro tutte le indicazioni opportune, tanto sulle incombenze, quanto sui vantaggi inerenti al professorato.

Zurigo, il 19 aprile 1881.

Il Presidente del Consiglio superiore del Politecnico
C. KAPPELER.

2241

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del giorno venti aprile corrente mese, innanzi la prima sezione di questo Tribunale, all'asta pubblica ed a primo esperimento ebbe luogo la vendita dei seguenti fondi in due distinti lotti espropriati ad istanza di Alessandro Röhrich in danno dei signori Domenico e Marco Quattrocchi e di Sofia Posi, vedova del fu Gioacchino Quattrocchi, nel nome ecc., e di Enrico Quattrocchi, e cioè:

1. Terreno seminativo ed in parte pascolivo, posto nel territorio di Nepi, in vocabolo Valle di Taddea e Crocicchi nella Bandita Nuova, detta volgarmente La Superiora, confinante colle proprietà Bennicelli da più lati, Beneficio Grani, Beneficio di San Martino, Confraternita del Sacramento, salvi ecc., distinto nel catasto di Civita Castellana, sezione 6ª, coi numeri di mappa 83 sub 1, 2, 3 e 84.

2. Utile dominio perpetuo dei seguenti fondi, posti nella terra e territorio di Monterosi, gravati dell'annuo perpetuo canone di scudi 28, pari a lire 145 34 a favore dell'Abbazia delle Tre Fontane:

a) Casa composta di due camere, una a pianterreno, l'altra superiore, in contrada Borgo Romano, distinta col numero civico 170, e nel catasto di Bracciano, comune di Monterosi, col numero catastale già 116, ora 604, confinante coi beni della Mensa abbaziale, la Locanda degli Angeli, salvi ecc.;

b) Casa in via della Torre, incontro alla Madonnella, distinta coi numeri civici 27 e 28, e coi numeri catastali 10 sub. 3 e 602, confinante colle proprietà Nanni, Isidori, Lorenzini ed altri, salvi ecc.;

c) Fabbricato ed area detto Il Testaccio, ad uso di tinello, grotta e granaro, in contrada Borgo Aldobrandini, distinti in mappa coi civici numeri 100, 102 e 103 e coi numeri catastali 524 1/2, confinante con la proprietà Porri, la strada maestra, salvi ecc.;

d) Stalla e cascina ed area annessa o piazzale in contrada Borgo Romano, distinte col civico numero 270, già 271, e nel catasto coi numeri 198 e 568, confinante con la proprietà Tamantini da un lato, da due lati con la vigna Quattrocchi e la strada, salvi ecc.;

e) Vigna con sodo in contrada Il Lago e Cava della Pozzolana, vocabolo Giardinetto, distinta nella mappa catastale coi numeri 400, 407 e 408, confinante coi beni della Mensa abbaziale, la strada corriera, beni Giovanneri, salvi ecc.;

f) Terreno già a canneto, ora seminativo, in contrada Il Lago, vocabolo La Casetta dei Pescatori o Gianditto, distinto in catasto coi numeri 405 e 406, confinante con le Acque del lago, i beni della Mensa abbaziale della Compagnia del Sagramento, salvi ecc.;

g) Terreno prativo, vocabolo La Fontana o Giardinetto, distinto in catasto coi numeri 382 sub. 1 e 2, confinante con le proprietà Manni, Paris, Mensa abbaziale, ecc., salvi ecc.;

h) Terreno prativo in vocabolo Il Portone o strada di Trevignano o Campo Fontanile, distinto nel catasto col numero 518, confina con la strada di Trevignano, i beni della Mensa abbaziale, la proprietà Cestarelli, salvi ecc.;

i) Vigna detta della Cascina, sotto l'ara dell'Abbazia o Campo delle Grotte, distinta nel catasto coi numeri 199, 203, 204, confina coi muri dello stazzo e strada da piedi, la strada di Trevignano, i beni dell'Arcipretura di Monterosi, le proprietà Ciccolini, Cestarelli, salvi ecc.

l) Vigna in contrada Santa Maria, e Monte delle Conche, distinta in catasto coi numeri 279 e 283, confinante da capo coi beni della Mensa abbaziale, da piedi lo stradello Flamini, le proprietà Compari-Alfani, Taddei ed altri, ecc., salvi ecc.

m) Terreno olivato e lavorativo in vocabolo la Torre o Vignarelle, e Campo delle Grotte, distinto in catasto coi numeri 194, 580 o 180, 577 e 579, confina con la strada della Torre, Vignarelle, lo stradello che conduce al Monte e le proprietà Conti ed altri, salvi ecc.

Che detti fondi furono venduti in due lotti alla signora Luisa Sartori in Quattrocchi per i seguenti prezzi, e cioè:

Il 1° lotto formato col fondo descritto al n. 1, per . . . . L. 7,000

Il 2° lotto formato con tutti gli altri fondi posti nel comune di Monterosi, per . . . . „ 8,000

E così in tutti . . . . . L. 15,000

Che ora sugli indicati prezzi può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria fra giorni quindici.

Il termine utile per far ciò scade quindi col dì cinque maggio prossimo, con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 680 Procedura civile.

Roma, li 25 aprile 1881.

Il vicecanc. Pio Angelelli.

Per copia semplice conforme all'originale, che si rilascia per uso d'inserzione,

Roma, dalla cancelleria del Tribunale civile, li 25 aprile 1881.

2282 Il vicecanc. C. Pagnoncelli.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 30 maggio 1881, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi, espropriati in danno del signor Pietro Lattanzi fu Francesco, ad istanza del signor cavaliere Emidio Renazzi fu Paolo, erede testamentario del principe Giuseppe Napoleone Bonaparte, domiciliato in Roma, in via dei Delfini, num. 36, ed elettivamente presso il procuratore signor Achille Saraiva, in via Monte Giordano, n. 34, dal medesimo rappresentato:

1. Utile dominio di due granai, uno al pianterreno e l'altro al piano superiore, situati nel rione Borgo, ai civici nn. 2 e 3.

2. Utile dominio della casa da cielo a terra in via Borgo Nuovo, distinta coi civici nn. 173 e 174, con ingresso a piazza Pia, n. 48, e rivolta al vicolo del Villano, ai civici nn. 49 e 50.

3. Casa da cielo a terra in via del Quirinale, numeri 6, 7 e 8, e vicolo e piazza della Cordonata ove ha altro ingresso coi civici nn. 125 al 129, composta di cantine nel lato della piazza della Cordonata, locali terreni, cinque piani superiori sulla piazza della Cordonata, tre interi ed il 4° e 5° parziali sulla via del Quirinale e soffitte, segnata in mappa rione II, n. 517.

La vendita sarà eseguita in tre distinti lotti, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima fissato dal perito, cioè:

Il 1° lotto sul prezzo di L. 3,041 20
Il 2° lotto id. „ 15,573 70
Il 3° lotto id. „ 167,980 „

Roma, 26 aprile 1881.

2275 Saraiva Achille avv.

AVVISO. 2042

(2ª *pubblicazione*).

Agli illustrissimi signori Presidente e Giudici del Tribunale di Potenza.

Essendo fin dal 29 dicembre 1868 trapassato il notaio D. Oronzio Albanese del comune di Tolve, i suoi eredi testamentari, signori Giuseppe, Isabella e Carmela Andriuolo*, figli di Pasquale e Maria Piazza, per mezzo del sottoscritto, domandano alla giustizia delle SS. LL. ill.me che si degnino di ordinare lo svincolo della cauzione prestata in garanzia della carica notarile, ai termini dell'articolo 38 della vigente legge.

Potenza, li 6 aprile 1881.

L'avv. e proc. G. Palermo

* E non Andriccolo come fu per errore stampato nella 1ª pubblicazione nella Gazzetta del 16 aprile.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*).

Nel giorno 8 giugno 1881, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziaria del seguente fondo, espropriato in danno della signora Marini Adelaide fu Andrea, tanto in proprio nome che come esercente la patria potestà sopra i minorenni Nicola, Lucia e Romolo Antonini, nonchè della signora Conti Giuseppina, assistita dal di lei marito Paolucci Gioacchino, debitori espropriati, nonchè del signor avv. Attilio Bedini, quale curatore speciale deputato ai minorenni suddetti, ad istanza del signor Gulmanelli Achille del vivente Nicola, possidente, domiciliato per elezione in piazza Monte d'Oro, n. 94, presso lo studio del procuratore signor avv. Carlo Patriarca, da cui è rappresentato:

Terreno vignato e cannetato, pascolativo e seminativo, posto nel suburbio di Roma, fuori la porta del Popolo, in prossimità del ponte Milvio, in via Porta di Prima Porta, via Flaminia e via della Storta, con i suoi fabbricati ed annessi, nella quantità superficiale di tavole 52 e centiare 11 circa, a corpo e non a misura, contradistinto nel catasto alla mappa 157, numeri principali 476, 256, 485, 486, 257, 258, 266 e subalterni 1 rata, 2 rata, 3 rata, 4 rata, 5 rata, 6 rata, 7 rata, e ai numeri principali 490 rata, 491 rata, 498 rata, 494 rata, 495 rata, 267 rata, 266 rata, 269, 314.

La vendita avrà luogo sul prezzo offerto di lire 4000.

Roma, 26 aprile 1881.

2276 Patriarca Carlo avv.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO
per vendita all'asta.

Con decreto del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato del 12 aprile 1881, l'Arciconfraternita di San Leonardo di Viterbo fu autorizzata a vendere all'asta pubblica un terreno seminativo nudo, posto nel territorio di Viterbo in contrada Petrignano, distinto in catasto coi nn. di mappa 29, 230, 231, sez. 24, della superficie di ettari 6, are 22 e cent. 25, confinante il fosso, *Propaganda Fide* e cav. Clemente Carletti, salvi ecc.

Si rende noto pertanto che il giorno 16 maggio 1881, alle ore 10 ant., nello studio del sottoscritto notaro, sito al Corso Vittorio Emanuele, num. 117, si procederà mediante asta pubblica ed accensione di candela alla vendita dello stabile suddescritto, e con quelle condizioni che si rilevano ostensibili nel bando presso lo stesso notaro.

Viterbo, 24 aprile 1881.

2257 Domenico Anselmi notaro.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Viterbo.

Avviso di concorso.

Il sottoscritto dichiara aperto il concorso al vacante ufficio di notaro in questo distretto, con residenza nel comune di Vetralla.

Come anche, in seguito di autorizzazione riportata dalla Corte di appello di Roma con decreto in data 30 marzo prossimo passato, dichiara aperto il concorso tra i soli notari del distretto alla piazza di Ischia di Castro.

Il termine utile per presentare le domande è di giorni 40 a partire dall'ultima pubblicazione del presente avviso.

Viterbo, li 11 aprile 1881.

2263 Il presidente C. Borgassi.

AVVISO.

Il sottoscritto procuratore fa noto agli interessati che è stato rescisso il contratto di locazione stipolato regolarmente tra la signora Francesca Tavani vedova Narducci ed i signori Anna e Filippo Narducci, relativo al casamento posto in Albano, Borgo della Stella, n. 139.

2284 Avv. Cesare Virili proc.

AVVISO.

I signori Giacomo e Francesco Forquet, marchese Candido e conte Girolamo Giusso, domiciliati per elezione presso l'avv. signor Gaetano Marasco, strada Montoliveto, in Napoli, 12, per decreto della Corte d'appello 9 marzo ultimo, e per gli articoli 382 e 474 Codice proc. civile, citano di nuovo per pubblici proclami tutti i creditori e condomini del fallimento fu Enrico Minervino, a comparire al 23 prossimo maggio alla udienza del Tribunale di commercio di Napoli, nell'ex-casa dei Gesuiti al Largo Trinità Maggiore, perchè al seguito di sentenza 2 luglio e 22 dicembre 1880 si proceda alla liquidazione del fallimento, dopo che saranno consegnate le macchine e quant'altro vi ha relazione per vendersi ad incanto od a trattative, invertendosi il prezzo per le spese liquidate per lire 4685 90, e nel credito degli attori in lire 24,480 57, oltre gli interessi dal 26 luglio 1863, salvo ad avere dagli eredi Clarelli il supplemento, e ciò con sentenza con clausola nonostante appello e col rimborso di spese e compensi, procedendo per gli attori il sottoscritto, domiciliato con suo padre signor Gaetano. E, non comparendo, sarà proceduto in loro contumacia a norma di legge.

2236 Domenico Marasco.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il Tribunale civile e correzionale di Milano con sentenza 22 marzo 1881, sull'istanza di Isabella Isbene Osculati, maritata Maggioni e di lei figli Antonio, Ermelinda e Paola Maggioni, ha dichiarato l'assenza di Gerolamo Maggioni fu Giovanni, rispettivamente marito e padre di essi istanti, da ultimo domiciliato in Trezzo sull'Adda.

Milano, li 22 aprile 1881.

2240 Avv. Camillo Cressia proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

A richiesta degli eredi del fu avvocato Giulio Bignami si rende noto al pubblico qualmente con ricorso sporto al R. Tribunale civile e correzionale di Milano essi eredi hanno fatto istanza acciò la cauzione d'esercizio notarile prestata dal dott. Pietro Bignami, residente in Milano, mediante vincolo del certificato di rendita di lire 950, numeri 53251, 169881, intestato al detto defunto avv. Giulio Bignami, sia ridotto a lire 500 di rendita, mediante emissione di nuovo certificato di tale importo, da vincolarsi a cauzione come sopra, e di una cartella al portatore per la rimanente rendita di lire 450.

Lo che, per decreto 8 aprile 1881, il sullodato Tribunale ordinava recarsi a pubblica notizia nei modi di legge, con dichiarazione che scorsi sei mesi dall'esaurimento di detta pratica, sopra nuova domanda dei ricorrenti, sarà pronunciata la riduzione.

2265 Avv. P. Oldini.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile di Lucera,

Vista la tabella delle residenze dei notari;

Visti gli articoli 10 e 135 della legge riordinatrice del Notariato, testo unico, e 15 del relativo regolamento,

Rende noto

Che in questo distretto di Capitanata è vacante un ufficio di notaio con residenza nel comune di Panni.

Si invitano i notari e gli aspiranti notari che volessero concorrervi a presentare domanda nei modi e nei termini indicati dall'art. 27 del citato regolamento.

Lucera, 18 aprile 1881.

2253 Il pres. Luigi Santoro.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.